MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO	
Testo Vigente	**Testo modificato**
Articolo 1 – Denominazione La "Fondazione per le Attività Musicali", costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO".	**Articolo 1 – Denominazione** La "Fondazione per le Attività Musicali", costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO".
Articolo 2 – Sede La Fondazione ha sede legale in Torino.	**Articolo 2 – Sede** La Fondazione ha sede legale in Torino
Articolo 3 - Componenti la Fondazione La Città di Torino, socio Fondatore, ha i diritti e le facoltà previsti dal presente statuto.	**Articolo 3 – Durata** La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 4 - Principi generali La Fondazione informa la propria attività ai seguenti principi: (i) non avere scopo di lucro e perseguire esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale; (ii) divieto - durante la vita della Fondazione - di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; (iii) obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse; (iv) divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 6 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa; (v) obbligo di redigere il bilancio annuale; (vi) ispirare la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	**Articolo 4 – Natura della Fondazione** La Fondazione: 1. ha natura di fondazione di partecipazione; 2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale; 3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; 4. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse; 5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa; 6. è apolitica e apartitica; 7. ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. **Articolo 5 –Socie e soci della Fondazione** 1. È socia Fondatrice la Città di Torino. 2. Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle persone

	che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi (nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo), ovvero mediante la loro attività. 3. La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Per il caso in cui la qualifica di socio o socia Partecipante derivi non dal versamento di un contributo, ma dal conferimento di beni o dalla prestazione di servizi, spetta al Consiglio direttivo stabilire i criteri relativi alla conservazione della qualifica stessa. 4. Le socie e i soci partecipanti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.
Articolo 5 - Scopi La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale. Tra gli scopi prioritari dell'ente, anche attraverso metodologie progettuali, organizzative e direttive, vi è la promozione e lo sviluppo della produzione culturale di eventi e di attività e manifestazioni culturali,	**Articolo 6 – Scopi della Fondazione** La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale. In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città.

realizzata coinvolgendo e valorizzando gli operatori della città. E' finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storicoartistico della Città di Torino e dell'area metropolitana torinese. E' scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente statuto. La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.	E' finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico-artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. E' scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente statuto. La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.
Articolo 6 - Attività direttamente connesse Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) favorire direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione; (ii) organizzare festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale; (iii) realizzare attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma; (iv) stipulare convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale	**Articolo 7 – Attività della Fondazione** Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione; (ii) organizza festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale; (iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma; (iv) stipula convenzioni, accordi e/o

della città di Torino e compiere tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della città di Torino; (v) collaborare con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, similari o compatibili con quelle della Fondazione. (vi) istituire premi e borse di studio nell'ambito culturale; (vii) partecipare a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati; (viii) intervenire a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix; (ix) promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali come da art. 4 del presente statuto; (x) svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.	contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino; (v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, similari o compatibili con quelle della Fondazione; (vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale; (vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati; (viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix; (ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro; (x) svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.
Articolo 7 - Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dal Fondo di dotazione indisponibile,	**Articolo 8 - Patrimonio** Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dal patrimonio indisponibile, composto

composto da denaro e beni, mobili e immobili, conferiti dal Fondatore; - dal Fondo disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità; - dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi a proprie manifestazioni ed iniziative, e ricavati da servizi od ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi; - dai contributi conferiti dal Socio; - dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio, e le rendite che ne derivano, hanno quale destinazione il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione.	dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice, che può essere incrementato dalla Fondatrice stessa; - dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari; - dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi a proprie manifestazioni ed iniziative, e ricavati da servizi od ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi; - dai contributi conferiti da Socie e Soci; - dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
Articolo 8 - Utilizzo del Patrimonio Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo: (i) per la gestione delle attività ordinarie; (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione; (iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei settori culturali.	**Articolo 9 – Utilizzo del Patrimonio** Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare: (i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione; (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione; (iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.

Articolo 9 - Organi Sono organi della Fondazione: (i) il Consiglio Direttivo; (ii) il Presidente; (iii) il Revisore Unico.	**Articolo 10 - Organi** Sono organi della Fondazione: - il Consiglio Direttivo; - la o il Presidente; - il Revisore Unico o la Revisora Unica. - il Comitato Partecipanti
Articolo 10 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri che vengono nominati dalla Città di Torino, di cui uno con funzioni di Presidente nella persona del Sindaco pro tempore. I componenti del Consiglio Direttivo possono anche essere amministratori pubblici. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica, salvo dimissioni o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nominati per un massimo di due mandati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad uno o più Consiglieri oppure al Segretario Generale della Fondazione, oppure ancora ai soggetti responsabili dei Comitati scientifici e di indirizzo e delle Unità progettuali di cui al presente Statuto.	**Articolo 11 – Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri: il o la Presidente, nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino. Del Consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità: - se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio direttivo; - se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio direttivo due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso. Le e i componenti del Consiglio direttivo differenti da Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominate e nominati per un massimo di due mandati. Qualora una o un componente del Consiglio direttivo di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la socia Fondatrice stessa. Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio direttivo, con le modalità indicate nel comma 2 mantenendo inalterati i termini di durata del mandato. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad una o più persone

	componenti il Consiglio oppure alla Segretaria o Segretario Generale della Fondazione.
Articolo 11 - Funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo: (i) predispone e approva il bilancio preventivo e consuntivo; (ii) delibera annualmente la programmazione delle attività e approva i progetti e le iniziative proposte dal socio Fondatore; (iii) delibera eventuali modifiche statutarie; (iv) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche. (v) nomina un Segretario Generale stabilendone i compiti, la qualifica professionale, la retribuzione, la durata dell'incarico e le deleghe; (vi) al fine di attuare le finalità definite all'art. 4 del presente statuto può dotarsi di professionalità legate all'attività di fundraising; (vii) può nominare direttori artistici, editoriali, esperti e consulenti negli ambiti di attività della Fondazione, al fine di valorizzare e coadiuvare la realizzazione di manifestazioni culturali di particolare complessità e rilievo; i compiti e l'eventuale retribuzione di questi soggetti verranno stabiliti di volta in volta nell'atto di nomina; (viii) può istituire comitati scientifici e di indirizzo; (ix) può istituire unità di progetto; (x) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Qualora un consigliere venga meno per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede il socio Fondatore. Fino a quando non intervenga la nomina del Consigliere sostituto da parte del socio Fondatore, il Consiglio Direttivo sarà integrato con un membro cooptato dal Consiglio Direttivo stesso.	**Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo: (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale; (ii) delibera annualmente la programmazione delle attività e approva i progetti e le iniziative proposte dalla socia Fondatrice, da socie e soci Partecipanti o anche da soggetti terzi; (iii) delibera eventuali modifiche statutarie; (iv) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche. (v) nomina e revoca il Segretario o Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone i compiti, la qualifica professionale, la retribuzione, la durata dell'incarico e le deleghe; (vi) al fine di attuare le finalità del presente statuto può dotarsi di professionalità legate all'attività di fundraising; (vii) può nominare direttrici e direttori artistici, editoriali e persone esperte negli ambiti di attività della Fondazione, al fine di valorizzare e coadiuvare la realizzazione di manifestazioni culturali di particolare complessità e rilievo; i compiti e l'eventuale retribuzione di questi soggetti verranno stabiliti di volta in volta nell'atto di nomina; (viii) può istituire comitati scientifici e di indirizzo; (ix) può istituire unità di progetto; (x) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; (xi) delibera l'accettazione delle somme e dei beni mobili e immobili che

	vengono a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione; (xii) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili.
Articolo 12 - Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Revisore Unico almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche telefonico o telematico di 24 ore. Il Consiglio nella sua prima riunione nomina un segretario verbalizzante, individuandolo anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento e liquidazione della Fondazione, da sottoporre al Fondatore, è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. In caso di parità di voti espressi, prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, di chi presiede la riunione. Delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante la seduta.	**Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo** Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno tre giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore. Il Consiglio all'inizio della riunione nomina una segretaria o un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione. In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente del Consiglio, più anziana tra quelle nominate dalla Città di Torino. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due componenti di nomina della socia Fondatrice. Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio. In caso di parità di voti espressi, prevale quello della o del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi, tra i e le componenti, ne fa le veci.

	Delle riunioni si redige processo verbale su apposito libro bollato e vidimato, sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria o segretario verbalizzante la seduta.
Articolo 13 - Presidente La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta dal Sindaco della Città di Torino. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative e in essa si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità cittadina, nazionale e internazionale. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; b) stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso; c) è titolare dei poteri di legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado, sede e giurisdizione.	**Articolo 14 – Presidente** La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative e in essa si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità cittadina, nazionale e internazionale. La o il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; b) stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione; c) previa deliberazione del Consiglio, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie; d) può nominare procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti; La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo. **Articolo 15 –Revisora Unica o Revisore Unico** La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel registro dei revisori e delle revisore contabili. Il Revisore o la revisora: - accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli; - resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto

	economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato o rinominata una sola volta; - è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile. **Articolo 16 - Comitato Partecipanti** Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, su accettazione all'unanimità del Consiglio Direttivo, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro e/o servizi. Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri in Consiglio Direttivo (con le modalità di cui all'art. 11), il quale dovrà nominarli. Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di: - monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione; - promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi; - individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo; - formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il funzionamento del Comitato Partecipanti e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo
Articolo 14 - Segretario Generale Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, ed è individuato a mezzo di procedura pubblica.	**Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale** Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario o la Segretaria Generale scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica.

Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, la natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale è il responsabile gestionale della Fondazione e opera, nell'ambito delle deleghe attribuite dal consiglio direttivo, dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione nel quadro degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.	Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, la natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico. La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio direttivo, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora con il o la Presidente e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. Predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Articolo 15 - Comitati scientifici e di indirizzo I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 11 punto ix del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì le funzioni e i compiti, a seconda dell'attività istituzionale o della manifestazione nell'ambito delle quali le funzioni e i compiti stessi vengono ad essi attribuiti. In ogni Comitato è prevista la figura del Presidente, che ne è anche il responsabile. I singoli membri dei Comitati, ivi compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per il tempo che il Consiglio Direttivo stesso stabilisce all'atto della nomina, salvo cessazione anticipata dalla carica per dimissioni o per motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.	**Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo** I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto (viii) del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì le funzioni e i compiti, a seconda dell'attività istituzionale o della manifestazione nell'ambito delle quali le funzioni e i compiti stessi vengono ad essi attribuiti. In ogni Comitato è prevista la figura della o del Presidente, che è anche responsabile del Comitato stesso. Ogni componente di ciascun Comitato, nonché il o la Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il tempo che il Consiglio Direttivo stesso stabilisce all'atto della nomina, salvo cessazione anticipata dalla carica per dimissioni o per motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Le attribuzioni e i poteri del Presidente del Comitato sono definiti nell'atto di nomina dello stesso. Ogni Comitato può stabilire con proprio atto deliberativo le regole relative al proprio funzionamento interno, previo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo. Un comitato potrà avvalersi di unità di progetto. Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.	Le attribuzioni e i poteri della o del Presidente del Comitato sono definiti nell'atto di nomina dello stesso. Ogni Comitato può stabilire con proprio atto deliberativo le regole relative al proprio funzionamento interno, previo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo. I Comitati possono avvalersi di Unità di progetto. Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16 - Unità di progetto Le Unità di progetto possono essere istituite dal Consiglio Direttivo della Fondazione per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa. Le modalità organizzative delle Unità di progetto sono disciplinate da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in coerenza con il regolamento generale. Le Unità di progetto possono prevedere un responsabile di progetto con deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo e possono prevedere un direttore artistico/scientifico. Lo scioglimento anticipato delle Unità di progetto è deliberato dal Consiglio Direttivo.	**Articolo 19 – Unità di progetto** Le Unità di progetto di cui all'art. 12 punto (ix) del presente Statuto possono essere istituite dal Consiglio Direttivo della Fondazione per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa. Le modalità organizzative delle Unità di progetto sono disciplinate da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in coerenza con il regolamento generale. Le Unità di progetto possono prevedere la figura di responsabile di progetto con deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo e possono prevedere un direttore o una direttrice in ambito artistico/scientifico. Lo scioglimento anticipato delle Unità di progetto è deliberato dal Consiglio Direttivo. **Articolo 20 – Documento programmatico** Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il documento programmatico relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre.
Articolo 17 - Bilancio e Rendiconto L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'esercizio precedente ed una Relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi ai principi ed alle leggi in materia di contabilità.	**Articolo 21 –Bilanci preventivo e consuntivo** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei

	principi e alle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora o del Revisore contabile.
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, prima dell'approvazione e dopo la medesima da parte del Consiglio Direttivo, saranno inviati al Fondatore.	Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.
Articolo 18 - Documento programmatico ed altre attività Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario Generale della Fondazione, predispone il bilancio preventivo e il documento programmatico annuale relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo.	
Articolo 19 - Revisore Unico Il Revisore dei Conti è designato dalla Città di Torino tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli. Il Revisore resta in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato una sola volta. La retribuzione del Revisore è determinata al momento della nomina, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul rendiconto e sul bilancio preventivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile.	
Articolo 20 - Scioglimento La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.	**Articolo 22 – Scioglimento** La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio Direttivo nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto al socio Fondatore, Città di Torino.	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.
Articolo 21 - Clausola di rinvio La legge disciplina quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.	**Articolo 23 - Clausola di rinvio** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.
Articolo 22 - Norma transitoria Gli organi sociali verranno nominati sulla base delle nuove norme, approvate dal Fondatore in sede di modifica statutaria, e successivamente integrati, fatto salvo l'istituto della prorogatio.	**Articolo 24 - Norma transitoria** Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.